

N. R.G. 362/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BERGAMO

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Laura De Simone	- Presidente
dott. Luca Fuzio	- Giudice estensore
dott. Angela Randazzo	- Giudice

nel procedimento n. **362/2023 P.U.** per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

CATERINA MUSONE ([REDACTED])
[REDACTED]

rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Minola (C.F. MNLSMN75C13A794Y) del Foro di Bergamo, con studio in Bergamo, via XXIV Maggio n. 33, presso cui è elettivamente domiciliata;

- *ricorrente* -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

OGGETTO: APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL PATRIMONIO

- letto il ricorso depositato in data 23/11/2023 da CATERINA MUSONE ([REDACTED])
[REDACTED] per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;



- ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, co. 2 CCII, atteso che la ricorrente è residente nel comune di Curno (BG) e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;
- rilevato che la ricorrente riveste la qualità di debitore ex art. 65 co.1 CCII in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento della ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che la stessa non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte, a fronte di un indebitamento di circa euro 238.548,83 (oltre ai compensi dei professionisti della procedura) derivante dal ricorso a finanziamenti contratti inizialmente per esigenze familiari (acquisto della casa coniugale ed autovettura) e successivamente, con il peggiorare delle condizioni economiche della famiglia, per ottenere la liquidità necessaria al pagamento delle rate mensili pattuite;
- considerato che MUSONE CATERINA risulta proprietaria per l'intero dei seguenti beni immobili siti in Curno (BG), via Bergamo n. 4: CF foglio 2 particella 1374 subalterno 703 categoria A/3 consistenza 2,5 vani; CF foglio 2 particella 1374 subalterno 704 categoria A/10 consistenza 2 vani. Detti immobili sono oggetto del procedimento esecutivo immobiliare n. 678/2022 RGE, tutt'oggi pendente innanzi al Tribunale di Bergamo e sono stati stimati dal perito nel valore di complessivi euro 129.621,45;
- considerato che MUSONE CATERINA risulta proprietaria di beni mobili registrati: autovettura SMART FORTWO targata [REDACTED] (immatricolata nel 2008) ed autovettura FORD MONDEO targata [REDACTED] (immatricolata nel 2008, dal valore di euro 2.000,00 circa). La ricorrente chiede di poter escludere dalla procedura di liquidazione controllata del proprio patrimonio l'autovettura SMART FORTWO targata [REDACTED] in ragione del modesto valore ed anche perché necessaria alle esigenze lavorative e familiari;
- considerato che MUSONE CATERINA risulta intestataria dei seguenti rapporti di conto corrente: n. [REDACTED] acceso presso [REDACTED] con saldo al 30.09.2023 di [REDACTED] euro; n. [REDACTED] acceso presso [REDACTED] con saldo al 30.09.2023 di euro [REDACTED] la ricorrente ha precisato che detto importo deriva da un versamento di [REDACTED] nel mese di settembre 2023 con causale "[REDACTED]". Il Gestore della Crisi ha ritenuto



- congruo destinare alla massa dei creditori un importo una tantum pari ad euro 7.500,00, considerate le spese che dovranno essere sostenute dalla ricorrente;
- considerato che la ricorrente svolge la professione di avvocato e nell'anno 2022 ha percepito compensi per euro 32.604,00 lordi, come da dichiarazione dei redditi prodotta;
 - considerato che la ricorrente [REDACTED] presso l'immobile di sua proprietà attualmente sottoposto alla procedura esecutiva sopradescritta con il figlio [REDACTED], studente presso l'Università degli Studi di Bergamo ed assunto con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato sino al 31/12/2023;
 - considerato che la ricorrente ha formulato una proposta liquidatoria con cui metterebbe a disposizione della procedura la somma di euro 129.621,45 derivante dalla vendita dei beni immobili di sua proprietà sopradescritti; la somma di euro 2.000,00 derivante dalla vendita dell'autovettura FORD MONDEO targata DP097BP; la somma di euro 7.500,00 derivante da disponibilità liquide euro sui conti correnti; e la quota di reddito pari a 100,00 euro mensili per 36 mensilità, per totali 3.600,00 euro; per un importo complessivo di euro 142.721,45;
 - rilevato che le spese necessarie al mantenimento della famiglia esposte dalla debitrice ammontano ad euro 2.500,00 mensili e che pertanto, a fronte di un reddito medio quantificabile in euro 2.600,00 lordi mensili, l'importo che deve essere messo a disposizione della procedura deve essere pari alla differenza tra quanto percepito e quanto necessario al mantenimento (corrispondente alla somma di euro 100,00 mensili indicata dalla ricorrente), atteso che la procedura di liquidazione controllata impone la messa a disposizione dei creditori dell'intero patrimonio del debitore;
 - osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, DOTT.SSA ENRICA LEGRAMANDI, la quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dalla ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;
 - ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente;
 - valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2 lett. b) CCII quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

P.Q.M.



Visto l'art. 270 CCII,

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
CATERINA MUSONE ([REDACTED]

nomina Giudice Delegato il DOTT. LUCA FUZIO;

nomina liquidatore la DOTT.SSA ENRICA LEGRAMANDI;

ordina alla ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;

asigna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ordina alla ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito della ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di euro 30.000,00 annuali, con obbligo della ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di MUSONE CATERINA;

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;



- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se la ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Bergamo.
Manda alla cancelleria per la notificazione alla debitrice e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Così deciso in Bergamo, in camera di consiglio, il 30 novembre 2023

Il Giudice est.
Dott. Luca Fuzio

Il Presidente
Dott.ssa Laura De Simone



Ist. n. 1 dep. 23/11/2023
Sent. n. 253/2023 pubbl. il 20/12/2023
Rep. n. 305/2023 del 20/12/2023

